Comune di
VIGARANO MAINARDA

DETERMINAZIONE
n. 40 del 07/02/2022

Oggetto: RICOVERO IN STRUTTURA PER ANZIANI SIG.RA C.C.IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA - ANNO 2022. CIG.Z4A351DA6E

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- Con atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 ed il Bilancio Pluriennale 2021/2023;
- Con atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.03.2021 è stato approvato il PEG 2021/2023 – assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi;

RICHIAMATI:

- IL Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell'Interno che dispone il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio anno 202 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi sono autorizzati ad adottare per l'anno 2022 atti di gestione per il periodo dell'esercizio provvisorio, previsto dall'art, 163 del D,. Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2022 del Bilancio pluriennale 2021-2023 approvato con l'atto summenzionato. Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;

DATO ATTO altresì che:

- Gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2022 entro il 31 dicembre, dal 1 gennaio 2022, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 2021-2023, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato del FPV, con esclusione delle spese:
- A) tassativamente regolate dalla legge;
- B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VERIFICATO che l'impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell'ipotesi di cui all'art. 163 comma 5 lettera c) del TUEL per cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratto in essere;

DATO ATTO che, ai sensi del vigente Piano Triennale per l'anticorruzione approvato dall'Amministrazione Comunale, il Responsabile firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si trova in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale;
POSTO che lo Stato assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
VISTO l'art. 128 del decreto legislativo previste 31 marzo 1998, n. 112 e vista altresì la L.. 328/2000, che disciplinano la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli enti locali, alle regioni ed allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali;
VISTA la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" , Legge 328/2000 art. 6, comma 4, con la quale si stabilisce che per i soggetti, per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune, nel quale hanno la residenza prima del ricovero, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;
DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall'art. 9 della L. n.102/2009;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 21 del 25/03/2019 "Regolamento di integrazioni rette per l'accoglienza di persone assistite presso le strutture residenziali e semiresidenziali autorizzate e/o accreditate " esecutiva;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 27 del 10/04/2019 " Determinazione della misura del contributo economico integrativo comunale finalizzato al mantenimento in strutture residenziali e/o in struttura diurna accreditata o autorizzata di anziani adulti con patologie assimilate a quelle degli anziani, residenti nel comune di Vigarano Mainarda" esecutiva;
VISTA che, per problemi tecnici, gli assistenti sociali preposti all' Area Anziani – Servizio GAFSA dei Comuni di Cento, Terre del Reno, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda, non hanno ancora potuto effettuare il calcolo, mediante apposito software, della contribuzione ad integrazione retta di ricovero della sig.ra C.C. per il periodo 01/01/2022-31/12/2022;
ACCERTATO che è quindi necessario procedere all'impegno di spesa, prendendo come riferimento i costi sostenuti nell'anno 2021;
DATO ATTO che, qualora a seguito del calcolo emergessero differenze in eccesso od in difetto, le stesse verranno conguagliate con le successive fatture;
VISTO l'art. l'art. 76 dello Statuto comunale secondo cui ai responsabili dei settori sono attribuiti gli atti relativi agli impegni di spesa nel limite del budget assegnato e con le modalità stabilite dal Regolamento comunale di contabili;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia,
VISTO l'art. l'art. 76 dello Statuto comunale secondo cui ai responsabili dei settori sono attribuiti gli atti relativi agli impegni di spesa nel limite del budget assegnato e con le modalità stabilite dal Regolamento comunale di contabili;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per le motivazioni esposte in premessa per cui, l' impegno verrà assunto per l' importo totale come previsto dall'art. 163 comma 1 del TUEL relativo all' esercizio provvisorio;
3. Di impegnare per il periodo gennaio-dicembre 2022 la somma di Euro 12.000 missione 12, programma 01, macroaggregato 1030215999 Cap. 1360 "Spese per l'integrazione della retta ricoveri in strutture residenziali per anziani";
4. Di dare atto che l'esigibilità della prestazione si realizzerà entro il 31/01/2023.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale